



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 104 del 09 novembre 2020**

*Oggetto:*

Messa a disposizione di posti letto a favore delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Toscana da parte delle strutture private accreditate e non

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il D.L. 17 marzo n. 18 recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, come convertito dalla Legge 22 Maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 e n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Settembre 2020, n. 124;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID»;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 26 ottobre 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID19 che impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, attraverso l’individuazione di ulteriori misure urgenti per la durata dello stato di emergenza;

Preso atto che lo scenario pandemico attuale richiede la definizione e l’attuazione di un piano di intervento che possa consentire di gestire l’incremento di ricoveri di pazienti acuti mediante il potenziamento delle risposte esistenti e che tale aumento della capacità si dovrà sviluppare anche attraverso il potenziamento della capacità di risposta nell’ambito delle strutture esistenti pubbliche e private;

Visto lo stato previsionale desunto dalle stime del 17 ottobre u.s. fornite da ARS sull’andamento dei ricoveri che evidenziano un andamento esponenziale dell’incremento dei ricoveri con conseguente saturazione dei posti letto disponibili entro un orizzonte temporale di un mese;

Vista la situazione, già in essere, di criticità legata alla carenza di posti letto, in particolare nell’Area Vasta Centro come relazionato dal Direttore Generale dell’azienda sanitaria territorialmente competente;

Atteso pertanto che tutte le componenti del sistema sanitario regionale sono chiamate a dare il proprio contributo per fronteggiare una situazione emergenziali di dimensioni imponenti;

Considerato che l’art 3, comma 3, del d.l.18/2020 sopra citato dispone, al fine di potenziare la rete ospedaliera, che le strutture private, accreditate e non accreditate, mettano a disposizione dell’assistenza, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture;

Ritenuto che, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, risulta necessario, al fine di dare immediata risposta ai bisogni sanitari crescenti dovuti all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, sia l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ad attivare la suddetta richiesta con

l'individuazione delle strutture, del personale sanitario, dei locali e delle apparecchiature di cui risulta necessaria la messa a disposizione;

Considerato, altresì, che la messa a disposizione potrà essere ristorata in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 del D.L. 18/2020 con la corresponsione di equo indennizzo, oppure oppure attraverso la stipula di contratti con le strutture interessate ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2 del le strutture interessate ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2 del medesimo Decreto Legge;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. alle Aziende Sanitarie Locali di individuare le strutture accreditate e non, il personale sanitario, i locali e le apparecchiature delle stesse e di disporre, sulla base di tale individuazione, la relativa richiesta di messa a disposizione;

2. di prevedere che, a fronte della messa a disposizione, la struttura interessata sia ristorata in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020 con la corresponsione di equo indennizzo, o attraverso la stipula di contratti ai sensi dei comma 1 e 2 del art. 3 del medesimo Decreto Legge;

### Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR
- alle strutture sanitarie private, accreditate e non, che erogano attività in regime di ricovero:

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima Legge.

Il Presidente